

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2013

Modalita' di attuazione per il riconoscimento di un sostegno al reddito in favore dei lavoratori operanti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (Decreto n. 75719). (13A10099)

(GU n.294 del 16-12-2013)

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e formazione;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che prevede:

al comma 1, che ai lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al successivo comma 3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', con relativa contribuzione figurativa da determinarsi con apposito decreto;

al comma 2, che in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli eventi sismici, e' riconosciuta una indennita' una tantum da determinarsi con apposito decreto;

al comma 3, che le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 1 e 2 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e che ai fini dell'attuazione delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici;

al comma 3, ultimo capoverso, che i benefici di cui ai commi 1 e 2 sopra richiamati sono concessi nel limite di spesa di € 70 milioni, di cui € 50 milioni per l'indennita', con relativa contribuzione

figurativa, prevista al comma 1, e € 20 milioni per l'indennita' una tantum prevista al comma 2;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in data 21 giugno 2013, con la quale sono state ripartite tra le Regioni interessate le risorse finanziarie e sono state individuate le modalita' di attuazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 74/2012 citato;

Decreta:

Art. 1

Ripartizione delle risorse

1. Le risorse finanziarie complessivamente pari a 70 milioni di euro, previste ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono ripartite nelle misure seguenti:

- a) 92.2% in favore della Regione Emilia-Romagna;
- b) 6.8% in favore della Regione Lombardia;
- c) 1% in favore della Regione Veneto.

2. Le risorse di cui al comma 1 restano nella disponibilita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la successiva attribuzione all'Inps a copertura dei trattamenti autorizzati dalle regioni.

3. Sulla base delle attivita' di autorizzazione regionali ed allo scopo di assicurare parita' di trattamento ai lavoratori coinvolti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5, comma 3, la ripartizione di cui al comma 1 puo' essere variata con atto aggiuntivo alla presente Convenzione. Tale variazione e' resa efficace con decreto del Direttore generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 2

Lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga

1. L'indennita' prevista dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' riconosciuta ai lavoratori operanti in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto, per i quali e' gia' stata disposta l'integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011 n. 183, in relazione all'evento sismico.

2. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto comunicano all'Inps gli estremi dei decreti di autorizzazione della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori di cui al comma 1, gia' inviati o da inviare all'Istituto, al fine dell'imputazione, nel limite di cinquanta milioni di euro complessivi, della relativa spesa alle risorse finanziarie di cui al successivo art. 5.

3. Le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono prorogare gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non oltre il 31 dicembre 2015.

4. L'Inps mette a disposizione delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nell'ambito del Sistema Informativo Percettori, i dati aggiornati relativi alle somme pagate ed a quelle connesse con i decreti inseriti in banca dati. In caso di esaurimento delle risorse l'Inps cessa i pagamenti con riferimento al medesimo periodo di competenza in relazione a tutti i decreti, imputando le successive

mensilità alle risorse eventualmente disponibili in capo alle Regioni per ammortizzatori in deroga.

Art. 3

Ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari

1. In aggiunta ai lavoratori di cui all'art. 2, possono beneficiare di una indennità di importo pari all'integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, alla condizione che operino in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 i seguenti lavoratori:

a) lavoratori dipendenti da imprese destinatarie di un intervento di cassa integrazione guadagni - ordinaria, straordinaria od in deroga - in relazione all'evento sismico, con un'anzianità di servizio inferiore a novanta giornate di lavoro;

b) lavoratori dipendenti, a prescindere dall'anzianità di servizio, impossibilitati in tutto od in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del citato decreto-legge n. 74/2012, anche perché impegnati nella cura di familiari con loro conviventi, in grave difficoltà a causa del sisma, come in seguito precisato;

c) lavoratori agricoli impossibilitati a prestare l'attività lavorativa a causa del sisma.

2. L'impossibilità di recarsi al lavoro di cui al comma 1, lett. b), deve essere collegata alla interruzione od impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate.

3. Ai lavoratori di cui al comma 1, lett. a), la prestazione di cui al medesimo comma 1 è riconosciuta per le ore di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, nei limiti di novanta giornate.

4. Ai lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, di cui al comma 1, lett. b), l'indennità di cui al medesimo comma 1 viene riconosciuta per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di quindici giornate di retribuzione.

5. Ai lavoratori agricoli, di cui al comma 1, lett. c), l'indennità di cui al medesimo comma 1 è concessa per un numero di giornate pari al numero di giornate lavorate nell'anno precedente, detratte le giornate lavorate nell'anno in corso, entro il limite massimo di novanta giornate. L'indennità di cui al presente comma non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Art. 4

Prestazioni in favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale

1. L'indennità prevista dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici, laddove operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti

prevalentemente, in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del medesimo decreto-legge.

2. La sospensione dell'attività deve emergere alla luce delle ordinanze dei Sindaci o della Protezione civile volte ad impedire l'accesso negli edifici o nelle aree ovvero delle perizie volte a certificare i danni subiti dagli edifici o macchinari dei datori di lavoro e imprenditori, di cui va allegata copia.

3. Nel caso degli agenti e rappresentanti la perizia allegata in copia deve riguardare il committente principale, cioè risultando da dichiarazione sostitutiva di certificazione o atto di notorietà (ai sensi del d.P.R. n. 445/2000) presentata dai medesimi.

4. L'indennità una tantum è pari a tre mensilità dell'importo mensile massimo previsto per le integrazioni salariali dall'articolo unico, secondo comma, lettera a), della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni.

Art. 5

Limite e condizioni delle erogazioni

1. Le indennità previste dall'art. 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, sono erogate con pagamento diretto dell'Inps nei limiti di spesa complessivi individuati, per ciascuna tipologia di provvidenze, dall'art. 15, comma 3, del citato decreto-legge.

2. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa sopra richiamati, i soggetti individuati agli articoli 3 e 4 presentano alle Regioni - Assessorati al lavoro l'istanza per il riconoscimento dei benefici ivi previsti entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

3. Ove la richiesta di provvidenze superi le risorse a disposizione, le prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 saranno proporzionalmente ridotte.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2013

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Giovannini

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro registro n. 14, foglio n. 195